

**Comune di Falconara M.ma**  
**Variante al PRG ai sensi dell'art.15 c.5 LR 34/92**  
**"Introduzione usi C2-C3 nell'ambito SAT B1**  
**ZUD 2"**

**Relazione Istruttoria**  
**Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.**  
**ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

*Responsabile del Procedimento*

**Arch. Massimo Orciani**

*Istruttore:*

**Arch. Massimo Orciani**

agosto 2024

SETTORE IV  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it  
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894412 - Fax 071/5894400  
Codice Fiscale n° 00369930425



<b>1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
1.1.1	Normativa urbanistica.....	4
1.1.2	Normativa Espropri.....	5
1.1.3	L.R. n. 6 del 6.04.2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”	5
<b>2</b>	<b>PROCEDURA ADOTTATA.....</b>	<b>7</b>
2.1.1	Istanza.....	7
2.1.2	Parere di SCREENING in forma SENPLIFICATA <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
2.2.1	Documentazione .....	8
2.2.2	Iter Amministrativo.....	9
2.2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) .....	10
2.2.4	Fase di consultazione e Contributo degli SCA .....	11
2.2.5	Pareri e contributi.....	11
	Si dà atto che:.....	11
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL PIANO.....</b>	<b>13</b>
3.2.1	Aspetti urbanistici .....	14
3.2.2	Vincoli paesaggistici.....	15
3.2.3	Modifica proposta.....	16
3.3.1	Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) .....	17
3.3.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) .....	17
3.3.3	Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.) .....	19
<b>4</b>	<b>CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI.....</b>	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI E PROPOSTA DI PARERE .....</b>	<b>24</b>

## 1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

### 1.1 Normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- ⇒ DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 "*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- ⇒ DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ⇒ DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310) "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*"
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.
- ⇒ Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".*
- ⇒ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "*Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*" - B.U.R. Marche n. 4 del 03/01/2020.
- ⇒ Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020 "*Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica*".
- ⇒ Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 "*Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*".

### **D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”**

#### **Art.12. Verifica di assoggettabilità**

“1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. *(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. *(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

3-bis . Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. *(comma introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera 0a), della legge n. 233 del 2021)*

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 *(comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”

#### **1.1.1 Normativa urbanistica**

⇒ Artt. 8, 9, 10 e 11 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica.

⇒ LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”.

⇒ LEGGE REGIONALE 30 novembre 2023, n. 19 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”.

### 1.1.2 Normativa Espropri

⇒ D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*

Art. 19. *“L’approvazione del progetto (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)*

“1. Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. [...]

“2. L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”.

“3. Se l’opera non è di competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”

“4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia”.

### 1.1.3 L.R. n. 6 del 6.04.2004 *“Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”*

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, recante la *“Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”*, ha stabilito che per l’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e (di seguito: AERCA) con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, fino all’approvazione del piano di risanamento, tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992, devono essere integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione dell’intervento.

Tale obbligo decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche delle Linee Guida per la predisposizione del rapporto ambientale.

Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha tenuto a precisare, con nota n. 436460 del 11.08.2008 (riportata successivamente nelle Linee Guida della VAS paragrafo 1.3 punto 11), che il Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), dispone che *“all’interno della perimetrazione terrestre dell’AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d’impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali ”*.

Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali sono svolte all’interno della procedura di VAS.

Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso.

Inoltre, tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04.

Si specifica che, se la verifica d'assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2, si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).

Si precisa inoltre che per i casi d'esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.

## **1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS**

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.i. individua all'art.6, comma 2, lettera a), i casi di diretto assoggettamento a VAS.

La presente variante non rientra nei casi di diretto assoggettamento a VAS, ma è ricompresa nella tipologia di piani elencati all'Art. 6, comma 2, lett.b) del medesimo codice ambiente e pertanto, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si procede effettuando preliminarmente una verifica di assoggettabilità a VAS.

Le nuove Linee Guida VAS approvate con DGR 1647/2019 introducono le informazioni procedurali contenute al paragrafo B dell'allegato A, da leggere in combinato con le indicazioni tecniche contenute nel capitolo 1 dell'Allegato 1 del Decreto Dirigenziale n.13/2020.

## 2 PROCEDURA ADOTTATA

In adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 12, Titolo I Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., che precede la presentazione della proposta di variante, il procedimento di screening è attivato al fine di stabilire l'assoggettamento o meno a valutazione ambientale strategica (VAS); i compiti risultano così ripartiti:

**Autorità Competente è l'Amministrazione Provinciale**, giusto disposto dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. 19/2023, nelle modalità stabilite dalla D.G.R. 87/2024, in virtù della comunicazione inviata con nota prot. n° 5028 del 01/02/2024, acquisita al protocollo prov.le prot. n° 3896 del 01/02/2024 con la quale il Comune di Falconara Marittima dichiara di non possedere i requisiti richiesti dalla delibera regionale e che pertanto intende avvalersi di questa Autorità Competente per la VAS.;

**Autorità Procedente è il Comune di Falconara M.ma**, che approva il piano ai sensi della LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n.34.

Come disposto dalla normativa in materia *“la redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Si precisa che, ai fini della presente istruttoria e del procedimento di VAS, l'intera documentazione depositata al protocollo della Provincia (Autorità Competente VAS) dal Comune di Falconara M.ma (Autorità Procedente), indipendentemente dal redattore, è da intendere condivisa, nella forma e nei contenuti, da parte dello stesso comune procedente.

### 2.1 Fase di screening

#### 2.1.1 Istanza di screening in forma semplificata

Con nota n. 41408 del 20/09/2021, assunta al prot. prov.le n. 34915 del 20/09/2021, il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso istanza per l'avvio della procedura di screening di Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto denominata “Variante al PRG ai sensi dell'art.15 c.5 LR 34/92 “Introduzione usi C2-C3 nell'ambito SAT B1 ZUD 2”, svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019.

A corredo dell'istanza è stata prodotta oltre Rapporto Preliminare Screening Semplificato comprensivo, il Modulo per la Valutazione Ambientale Strategica e gli elaborati della variante.

A seguito della verifica formale della documentazione prodotta, l'Autorità Competente VAS non ha avviato il procedimento di screening semplificato, dandone comunicazione con nota prot. n. 35355 del 22/09/2021; la Provincia, visto il complesso scenario della vincolistica imposta e delle prescrizioni impartite dalla pianificazione sovracomunale (PPAR, PTC, PAI, Piano di Risanamento AERCA e Piano di Rischio Aeroportuale), ha ritenuto che il caso in oggetto non potesse prescindere dalla consultazione preliminare garantita nella procedura di screening in forma ordinaria ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Al fine di agevolare le successive fasi di consultazione, con la medesima nota l'Autorità Competente ha ritenuto che l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale potesse essere così composto:

- AREA VASTA 2 - ASUR DI ANCONA UOC ISP AMBIENTE E SALUTE;
- ARPAM - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE;
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE MARCHE;
- Regione Marche - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

## 2.1.2 Istanza di screening in forma ORDINARIA

### 2.1.2.1 Documentazione

Con nota prot. n. 48189 del 27/10/2023, assunta al prot. prov.le n. 37316 del 27/10/2023 il Comune di Falconara M.ma ha trasmesso la documentazione esclusivamente su supporto informatico relativa alla “*VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART.15 C.5 LR 34/92 "INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2"*”, allegando, a corredo del Rapporto Preliminare di Screening comprensivo dell'elenco degli Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), la seguente documentazione:

1. Relazione Illustrativa
2. Elaborati di analisi
  - Aerofotogrammetrico - inquadramento generale (scala 1:10.000)
  - Ortofoto – inquadramento generale (scala 1:10.000)
  - Stralcio catastale - inquadramento generale (scala 1:10.000)
  - Stralcio dell'elaborato B.01.1 “Carta geolitologica” di PRG (scala 1:10.000)
  - Stralcio dell'elaborato B.01.2 “Carta geomorfologica” di PRG (scala 1:10.000)
  - Stralcio dell'elaborato B.01.3 “Carta della pericolosità geologica” di PRG (scala 1:10.000)
  - Stralcio dell'elaborato B.01.4 “Carta della pericolosità sismica” di PRG (scala 1:10000)
  - Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico - Vigente” (scala 1:10.000)
  - Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:10.000)
  - Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi
  - Stralcio del PTC Tav. II/1<sup>5</sup> a – L'Ambiente
  - Stralcio del PTC Tav. III/2 – Aree progetto Ancona Nord
  - Stralcio del PPAR Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici
  - Stralcio del PPAR Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva
  - Stralcio della Microzonazione Sismica 2° livello – Carta delle MOPS

3. Elaborati di PRG (vigente - raffronto– variante)
  - Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1 - vigente
  - Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1 - raffronto
  - Foglio normativo di ZUD2 del SAT B1 - variante
  - Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) – vigente
  - Stralcio di PRG – tavola C04 (1:10.000) – variante
  - Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) – vigente
  - Stralcio di PRG – tavola C05 (1:10.000) –variante
  - Stralcio art. 31 delle NTA – vigente, raffronto e variante
4. Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e D.G.R. 53/2014:
  - Verifica Preliminare e Verifica Semplificata (Relazione, Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3)
  - Verifica Completa (Asseverazione, Relazione, Tav. 1, Tav. 2)
5. Rapporto Preliminare di Screening di VAS in forma ordinaria

#### **2.1.2.2 Iter Amministrativo**

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23.12.2019 e pubblicate sul BUR Marche n. 4 del 03.01.2020.

Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la sono stati introdotti con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n.13 del 17.01.2020 e n.198 del 14/07/2021 “*Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*”.

I termini entro i quali l’Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione sono disciplinati dagli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente.

Con nota prot. 44413 del 28/12/2023, questa Amministrazione, facendo seguito all’istanza in riferimento pervenuta a in data 27/10/2023 e registrata al ns. prot. n. 37316 del 27/10/2023, ha comunicato che, a seguito della verifica formale della documentazione prodotta, è AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell’art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., che precede la presentazione della proposta di piano ed è attivato al fine di stabilire l’assoggettamento o meno del piano a valutazione ambientale strategica (VAS).

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 30 novembre 2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio” (B.U.R. Marche del 30/11/2023), questa Amministrazione, con nota prot. 1856 del 18/01/2024, ha comunicato che l’UPI Marche, con prot. n. 16916 del 09/01/2024, ha inviato alle competenti strutture regionali, una nota interpretativa nella quale, al paragrafo di cui alla lett.A), *si rappresenta che, dal 1° gennaio 2024, le Province ritengono di non avere titolo ad esercitare in via transitoria e surrogatoria le competenze in materia di VAS sugli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, anche per i procedimenti presentati entro il 31/12/2023 e non conclusi entro tale data e che, fino a quando la Regione Marche non adotterà o una modifica di legge o un’inequivoca interpretazione autentica che statuisca espressamente il permanere - nelle more della verifica*

*in capo ai Comuni del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 - delle competenze provinciali in materia di VAS sugli strumenti urbanistici comunali, lo scrivente Settore non assumerà atti e provvedimenti in materia di VAS su detti strumenti urbanistici compresi quelli relativi a procedimenti pendenti a seguito di istanze presentate entro il 31 dicembre 2023 intendendosi pertanto, allo stato degli atti, **interrotti i termini di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.***

Con successiva nota prot. 4095 del 02/02/2024, facendo seguito all'istanza prot. n. 5028 del 01/02/2024 pervenuta in data 01/02/2024 e registrata al ns. prot. n. 3896 del 01/02/2024, questa Amministrazione ha comunicato che, a seguito della verifica formale della documentazione prodotta, è AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., che precede la presentazione della proposta di piano ed è attivato al fine di stabilire l'assoggettamento o meno del piano a valutazione ambientale strategica (VAS).

### **2.1.2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”*

Dall'esame della pratica è emerso che la variante parziale al Piano Regolatore Generale di Falconara M.ma prevede:

- una modifica normativa del P.R.G. vigente, in particolare del Foglio Normativo di Zona relativo al Sub-Ambito Territoriale B1 (SATB1) - Zona Urbana Definita 2 (ZUD2) per l'introduzione di nuove destinazioni d'uso (medie strutture di vendita);
- la ripianificazione di un'area a vincolo espropriativo decaduto mediante la assegnazione della destinazione a “verde privato”
- l'adeguamento della definizione degli “esercizi di vicinato” alla L.R. 22/2021

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, il Comune, con la condivisione di questa Provincia, ha ritenuto opportuno individuare quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente i seguenti soggetti:

- AREA VASTA 2 - ASUR DI ANCONA UOC ISP AMBIENTE E SALUTE;
- ARPAM - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE;
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE
- SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE MARCHE;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;
- Regione Marche - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
- P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO per:

- Verifiche di competenza e valutazione di conformità geomorfologica art.89 del DPR 380/2001;
- Verifiche di competenza e valutazione di conformità ai sensi dell'art.10 della LR 22/2011 e come disciplinato dalla DGR n. 53 del 21 gennaio 2014.

#### **2.1.2.4 Fase di consultazione e Contributo degli SCA**

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, ha AVVIATO IL PROCEDIMENTO di screening, provvedendo, con nota prot. 44413 del 28/12/2023, a trasmettere agli SCA la documentazione prodotta dal Comune di Falconara M.ma per l'esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare relativo alla variante in oggetto.

#### **2.1.2.5 Pareri e contributi**

##### **Si dà atto che:**

- AST DI ANCONA UOC ISP AMBIENTE E SALUTE, con nota prot. 320 del 04/01/2024 ha trasmesso il proprio contributo;
- ARPAM - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, con nota prot. 3140 del 26/01/2024 ha trasmesso il proprio contributo;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, con nota prot. 2814 del 24/01/2024 ha trasmesso il proprio contributo;
- Regione Marche - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO, con nota prot. 507 del 05/01/2024 ha trasmesso il proprio contributo

Non ha inviato un contributo:

- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE MARCHE.

**I sopracitati pareri, in merito al rapporto preliminare, costituiscono parte integrante del presente documento istruttorio.**

## **2.2 Esame del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità**

Il Rapporto Preliminare di *screening* è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano, ovvero della fase in cui si valuta la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi nei casi di cui all'art. 6 comma 3 del

SETTORE IV  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it  
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894412 - Fax 071/5894400  
Codice Fiscale n° 00369930425



D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'art.12 e disciplinate nella Parte B delle presenti linee guida regionali DGR 1647/2019.

Il Rapporto Preliminare di *screening* deve contenere le informazioni e i dati necessari per l'identificazione e la caratterizzazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. A tal fine il Rapporto deve riportare le informazioni richieste nell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, nel quale sono elencati i criteri per la verifica di assoggettabilità, in modo che l'Autorità competente, sentiti gli SCA, sia in grado di valutare se il piano o programma in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente, quindi assoggettando o escludendo il piano o programma dalla procedura di VAS.

**Il rapporto preliminare di Assoggettabilità a VAS, risulta compilato in conformità con l'indice proposto nel documento di indirizzo delle Linee Guida Regionali, e contiene informazioni circa le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli effetti ambientali.**

## 3 CARATTERISTICHE DEL PIANO

[D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO I –1]

1 - *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

### 3.1 Localizzazione delle aree oggetto del piano

L'area oggetto di Variante consiste nell'intera Zona Urbana Definita (ZUD2) del Sub Ambito Territoriale B1 (SATB1) così come definita dal P.R.G. '99; l'ambito oggetto di variante si presenta come un'area pianeggiante, urbanizzata ed edificata; è compreso tra la linea ferroviaria Orte-Falconara, la via Marconi, il quartiere Stadio e l'abitato di Castelferretti ed è attraversato longitudinalmente da via del Consorzio alle cui estremità sono presenti due rotonde con relative diramazioni per l'accesso all'Aeroporto e alla SS76. Nei pressi di quest'ultima è situato il Casello Autostradale "Ancona Nord".



La zona in questione, quasi interamente già edificata, è servita da idonea viabilità, facilmente raggiungibile dal Casello Autostradale di Ancona Nord senza interferire con i centri abitati.

### 3.2 Obiettivi del Piano

La Variante denominata “Variante al PRG per l’introduzione delle destinazioni d’uso c2 - c3 nell’ambito SAT B1 - ZUD 2, Ripianificazione delle Zona Bianca e Adeguamento art. 31 delle NTA” scaturisce dalla necessità di consentire una rifioritura economica ed una crescita del lavoro, compatibilmente con le esigenze e politiche del territorio ed in particolare di consentire una maggiore flessibilità normativa evidenziando come la zona, in questo momento, desti un particolare interesse presso aziende del settore che si sono offerte di avviare attività sulla area di proprietà, aprendo medie strutture commerciali. Tale obiettivo risponde altresì alle esigenze dell’imprenditoria locale più volte manifestate nel corso degli ultimi anni.

L’amministrazione comunale con atto d’indirizzo D.G.C. n. 26 del 31 Gennaio 2019 ha ravvisato l’interesse pubblico a far sì che le aree e gli immobili dismessi della ZUD 2 del SAT B1 vengano riqualificati e rifunzionalizzati con nuove destinazioni, agevolando lo sviluppo economico e sociale del territorio. Pertanto con lo stesso atto, ha ritenuto di assumere un indirizzo favorevole ad ampliare la possibilità di insediare attività commerciali (medie strutture di vendita) inserendo le destinazioni d’uso commerciali “c2” – “c3” su tutta la zona ZUD 2 del SAT B1.

#### 3.2.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Falconara Marittima risulta adeguato al P.P.A.R. con Delibera di Approvazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 23.06.2003 (B.U.R.M. n. 69 del 31.07.2003). Per questa Zona il PRG riprende sostanzialmente i contenuti del Piano Particolareggiato Zone Produttive degli anni 80 approvato con D.C.C. del 14/06/1989 e successive varianti, in particolare prevede gli usi “p” (attività produttiva industriale-artigianale e distributiva”) e gli usi “d” (attività produttiva di servizio, direzionale terziaria”).

Nell’ambito della ZUD2, inoltre, il PRG individua alcune “Unità Area” nelle quali sono indicate norme specifiche che tuttavia non si differenziano per quanto riguarda gli usi, fatta eccezione per l’Unità Area 40 dove è ammesso l’uso “c4” (grande struttura di vendita) in quanto già realizzata ed in esercizio da oltre 30 anni (attualmente Conad) e le Unità Area 16 e 17 dove sono consentiti anche gli usi “c2” e “c3” (medie strutture di vendita) contingentati.

L’uso commerciale, ad eccezione di quanto sopra, è consentito solo nei seguenti casi:


- per esercizi pubblici e ristorazione nell’ambito delle Unità Area;
- per esercizi di vicinato - c1 nelle restanti aree.

L’uso c10 (artigianato di servizio) è consentito nell’intera zona ai sensi dell’art. 31 della nta.

Le aree comprese nella ZUD 2 sono qualificate come zto “B” ai sensi del DM 1444/1968. Fanno eccezione le aree a servizi qualificate come zto “F” e individuate nel PRG con la sigla Sn legate normativamente all’attuazione delle Unità Area nella quali ricadono. Fa inoltre eccezione un’area individuata come zto “A” con la Variante al PRG denominata “Variante al PRG viabilità Castelferretti” approvata con DCC n° 44/2009. L’area qualificata come zto “A”

comprende il manufatto storico “Villa Ferretti”, il relativo parco esistente ed una porzione di area destinata all’ampliamento di quest’ultimo. All’insieme villa-parco si applicano le tutele di cui all’art. 17 delle vigenti NTA.

Nella ZUD 2 è inoltre presente un’area a vincolo espropriativo decaduto (S27\_D), equiparata a “zona priva di pianificazione urbanistica”, Zona Bianca, sulla quale vige la disciplina di cui all’art. 9, comma 2 del DPR 380/2001 (aree senza capacità edificatoria), trattandosi di area ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato.



Il P.R.G. '99 adeguato al P.P.A.R. approvato con D.C.P. n. 96 del 23.06.2003, tra le aree destinate agli standard di cui al D.M. 1444/1968 aveva individuato la suddetta area a Servizi S27, trascorsi i cinque anni dalla approvazione del Piano, ove il Comune non abbia provveduto a dichiararne la pubblica utilità e ad avviare la procedura per l’acquisizione, i vincoli espropriativi sono decaduti, creando, di fatto “zone bianche” prive di pianificazione.

### 3.2.2 Vincoli paesaggistici

Come riportato nel rapporto preliminare, nell’ambito considerato dalla Variante ci sono alcuni corsi d’acqua secondari (fossi) soggetti al Codice.

**Si rimanda al parere reso dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO nota prot. 799 del 24/01/2024 (ns. prot. 2814 del 24/01/2024).**

### 3.2.3 Modifica proposta

Con la presente Variante l'Amm.ne comunale si propone di consentire nelle sole aree della ZUD2 risultate idonee dalla Verifica di Compatibilità Idraulica Completa, gli usi commerciali "c 2" - "c 3". Considerato che la L.R. n° 22/2021 ha definito all'art. 19 (Definizioni) che "gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti", si è ritenuto opportuno adeguare l'art. 31 delle NTA come di seguito specificato:

#### STATO VIGENTE

##### **c Commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio**

c1 Attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita <250 mq (esercizi di vicinato)  
*Nell'uso 'c1' sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, etc.).*

c2 Medie strutt. inf. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 251mq a 900 mq (M1)  
*Nell'uso 'c2' sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, etc.).*

c3 Medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 901mq a 2500 mq (M2)  
*L'uso 'c3' presuppone sempre la possibilità della presenza di attività alimentari, salvo prescrizioni diverse presenti nei fogli normativi di zona.*

#### VARIANTE

##### **c Commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio**

c1 Attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita <400 mq (esercizi di vicinato)  
*Nell'uso 'c1' sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, etc.).*

c2 Medie strutt. inf. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 401mq a 900 mq (M1)  
*Nell'uso 'c2' sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, etc.).*

c3 Medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 901mq a 2500 mq (M2)  
*L'uso 'c3' presuppone sempre la possibilità della presenza di attività alimentari, salvo prescrizioni diverse presenti nei fogli normativi di zona.*

La realizzazione di nuove strutture con destinazione commerciale o la riconversione di strutture esistenti verso usi commerciali potrà essere autorizzata previa dimostrazione del reperimento degli standard nelle quantità indicate all'art. 5 del DM 1444/68 e nella normativa di settore.


Con la presente Variante si intende inoltre colmare la "lacuna pianificatoria" delle aree soggette a vincolo espropriativo decaduto, confermando per le stesse le destinazioni d'uso previste dal PRG'99 (v1- uso sportivo in spazi attrezzati, v3 - parcheggi in superficie, v6 - uso decorativo del verde, v7 - parchi attrezzati, v9 - usi agricoli in zona urbana), mantenendo pertanto l'area priva di capacità edificatoria e la definizione di zto "F" ai sensi del DM 1444/1968. Nell'area non sono ammesse nuove costruzioni né la localizzazione di volumetrie esistenti. Dette aree vengono individuate dalla Variante come aree "Aree a verde privato" all'interno del "Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo".

**Le modifiche agli elaborati redatte dall'Autorità Procedente saranno motivo di approfondimento in sede di esame e verifica da condurre ai sensi della LR 34/1992.**



Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

Fig. 8 -Stralcio del PTC tavola II/1° - L'Ambiente



Le aree interessate dalla Variante ricadono nell'AMBITO TERRITORIALI "V" DELLE PIANURE E DEI TERRAZZI ALLUVIONALI, non ricadono nella fascia della continuità naturalistica e le modifiche introdotte nelle N.T.A. sono congruenti con i seguenti specifici indirizzi del PTC:

*1.V.7 "Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente insediativi, in questi ambiti dovranno essere incentivate le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti in modo disordinato negli ultimi decenni ed, in genere, degli aggregati urbani esistenti".*

La Variante prevede la possibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente assegnando nuove funzioni, scoraggiando il consumo di nuovo suolo per il loro insediamento nel territorio.


*1.V.2 "Le aree poste a ridosso dei fiumi (fasce della continuità naturalistica) sono di particolare rilevanza ambientale e pertanto devono essere preservate da usi contrastanti con tale caratteristica, specificamente dall'edificazione".*

**Considerata la natura della presente variante, non si ravvisa la presenza di motivi di criticità con il piano provinciale. Specifiche valutazioni saranno svolte all'interno del procedimento disposto ai sensi della LR 34/1992.**

### 3.3.3 Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.)

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004. L'aggiornamento 2016 è stato approvato con DPCM del 14/03/2022.

Nell'ambito di variante è presente la criticità ambientale dovuta al rischio idrogeologico. Pertanto la presente Variante esclude ogni previsione edificatoria nelle aree gravate da questo rischio.



La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 10 c. 4, ha stabilito con D.G.R.53/2014 i criteri per la redazione della Verifica di compatibilità idraulica, e in particolare ne ha definito al Titolo II- punto 2.2. l'ambito di applicazione, individuando quali siano gli strumenti di pianificazione considerati in grado di modificare il regime idraulico; La Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui al punto c, in quanto il passaggio dagli usi artigianali e commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq – esercizi di vicinato (oggi da considerare fino a 400 mq ai sensi della L.R. 22/2021) previsti dal PRG vigente, agli usi commerciali con superficie di vendita fino a 2500 mq comporta un aumento dell'esposizione al rischio idraulico. L'elaborazione della proposta di Variante è stata pertanto preceduta dalla svolgimento della Verifica di Compatibilità Idraulica Completa sottoposta alla competente autorità idraulica regionale ai sensi della Legge Regionale 22/2011 e D.G.R. 53/2014” per la richiesta del relativo parere. Le scelte pianificatorie sono state modulate coerentemente con le risultanze della VCI completa. La Regione Marche, con propria nota Prot. n° 517378 del 29.04.2022, ha accertato la Compatibilità Idraulica.

Relativamente al parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, è stato proposto alla Regione, di potersi avvalere del parere di compatibilità di primo livello già espresso dalla Regione Marche – Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo Prot. n° 8407 del 11.11.1999 in sede di valutazione del PRG'99 vigente. Ciò in quanto, la variante non apporta modifiche sostanziali al PRG: non modifica il rapporto di copertura del suolo, non modifica i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, non introduce nuove aree e non prevede spostamenti di quantità edificabili. La Regione Marche, con propria nota Prot. n° 1398170 del 12.11.2021, ha confermato che non è necessaria l'emissione di un nuovo parere.

Le azioni previste nel p/p sono solo quelle compatibili con i risultati della Verifica di Compatibilità Idraulica.

**In merito alla verifica di compatibilità del progetto con l'ambito PAI, pur non ravvisando elementi di sovrapposizione con ambiti dell'assetto idrogeologico, si rimanda al parere reso dalla Regione Marche che viene allegato alla presente relazione.**

### **3.4 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001**

La Legge Regionale n.28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto “alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto” con atto consiliare di approvazione n. 25 del 31.03.2005.

**Il Comune di Falconara M. ma ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. L'intera Zona ricade in Classe V del Piano della Zonizzazione Acustica, approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2005; rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Le destinazioni d'uso commerciali che si propone di inserire con la proposta di Variante sono compatibili con la Classe acustica.**

**Non si ravvisa la presenza di motivi ostativi alla realizzazione. Si ricorda che è competenza dell'Amministrazione Comunale accertare l'effettiva compatibilità delle variazioni apportate con il piano di classificazione acustica e di valutare la necessità di provvedere all'adeguamento.**

### **3.5 Problemi Ambientali pertinenti al piano**

La Variante consente l'introduzione di usi commerciali esclusivamente dove questo è compatibile con il rischio idrogeologico risultante dalla Verifica di Compatibilità Idraulica Completa già eseguita; pertanto riduce la probabilità che vengano ricercate nuove aree per insediamenti commerciali in quanto favorisce, per questi usi, il recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando il consumo di nuovo suolo per nuovi insediamenti e infrastrutture.

**SETTORE IV**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**



PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it  
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894412 - Fax 071/5894400  
Codice Fiscale n° 00369930425

La variante raccomanda l'installazione di apparecchiature per il risparmio dei consumi, l'utilizzo di acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione del riutilizzo di acque di pioggia per uso compatibile, la diversificazione delle reti (usi potabili e non) con diversificazione delle captazioni e/o sistemi di potabilizzazione. Promuove l'utilizzo di asfalti drenanti fonoassorbenti e l'utilizzo di arredi urbani e zone filtro finalizzati all'attenuazione del rumore da traffico. Promuove l'utilizzo di materiali edilizi fonoisolanti per aumentare l'isolamento acustico delle facciate degli edifici di nuova realizzazione.

<b>PRESSIONI PRODOTTE DALLE AZIONI DEL PIANO</b> Rispetto al vigente PRG	<b>VARIAZIONI QUANTITATIVE</b>	<b>NOTE</b>
<b>Consumo di suolo</b>	<b>Probabile decremento</b>	Il Piano disincentiva il consumo di ulteriore suolo offrendo la possibilità di insediare attività commerciali in aree già dotate di idonee urbanizzazioni
<b>Volumi edificabili</b>	<b>invariato</b>	Il Piano non incrementa la capacità edificatoria prevista dal vigente PRG
<b>Carico antropico abitanti teorici</b>	<b>invariato</b>	Nell'area oggetto di Piano non sono previste destinazioni residenziali
<b>Flussi di traffico</b>	<b>Probabile incremento</b>	L'adeguatezza delle infrastrutture viarie e la dotazione dei parcheggi lasciano supporre una variazione agevolmente recepitibile dal contesto.  Inoltre con la "Variante al PRG viabilità Castelferretti" approvata dal Comune nel 2009, alla attuazione di ciascuna unità area veniva associato l'obbligo di cedere al Comune e realizzare un tratto di viabilità che, una volta completata nel suo insieme, avrebbe costituito un'ulteriore via di percorrenza della zona. In parte tale obiettivo è stato raggiunto ma è auspicabile il completamento del circuito viario previsto nel PRG per offrire una ulteriore alternativa viaria. Le previsioni della presente proposta di Variante possono costituire un incentivo in tal senso.
<b>Consumo di energia da fonti fossili</b>	<b>riduzione</b>	Nel caso di riconversione da produttivo a commerciale si ipotizza anche l'adeguamento dei sistemi di approvvigionamento energetico verso fonti rinnovabili
<b>Consumo di risorse idriche e acque reflue prodotte</b>	<b>riduzione</b>	Nel caso di riconversione da produttivo a commerciale si presume vi sia un minore fabbisogno di risorsa idrica e di conseguenza una minore produzione di acque reflue
<b>Rifiuti prodotti</b>	<b>non valutabile in termini quantitativi</b>	Nel caso di riconversione da produttivo a commerciale si presume vi sia una riduzione di rifiuti speciali a vantaggio di rifiuti solidi urbani

**Non si evidenziano criticità connesse al settore ambientale pertinenti all'attuazione del piano in argomento.**

## 4 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

[D.Lgs.152/2006 Parte Seconda ALLEGATO I –2]

2 - *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

### 4.1 Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per la salute umana

Il Rapporto Preliminare al proposito riporta:

*L'introduzione di funzioni commerciali nell'area oggetto del Piano non determina rischi per la salute umana. Per quanto riguarda le aree potenzialmente inquinate ve ne era una lungo il Fosso Rigatta per la quale il procedimento di messa in sicurezza è stato dichiarato concluso in quanto l'asportazione di tutto il terreno interessato dallo sversamento ha eliminato ogni contaminazione delle matrici ambientali coinvolte. La scheda del sito presente all'Allegato 2.1 del Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate (approvato con DACR n° 11/2010) dà atto della chiusura del procedimento. In riferimento alle criticità epidemiologiche specifiche o esposizioni ambientali croniche o di tipo acuto, ferma restando la criticità complessiva del territorio dell'ex area AERCA, allo stato attuale la situazione dell'inquinamento atmosferico nell'ex-AERCA risulta complessivamente sotto controllo con le due eccezioni delle polveri sottili e dello smog fotochimico.*

*In merito alle emissioni in atmosfera che potrebbero derivare dalla attuazione delle previsioni del Piano si veda il precedente paragrafo "Aria": dal quadro emerge come il Piano preveda delle attività e delle misure di compensazione/mitigazione che minimizzano gli impatti.*

*In merito alle fonti di inquinamento elettromagnetico il Piano non alimenta l'installazione di dispositivi con emissioni potenzialmente dannose per la salute umana. In generale per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico nel territorio Comunale, il Comune è dotato di un Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici la cui installazione, prevista quasi esclusivamente su aree comunali, è preventivamente sottoposta ai competenti organismi (ARPAM) ai fini del controllo della compatibilità delle emissioni.*

*Le attività introdotte con il Piano non danno luogo ad alcun disagio visivo o olfattivo, né si prevede un incremento dell'impatto acustico. L'area oggetto di Variante ricade, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (delibera C.C. n° 25 del 31.03.'05), nelle Aree di "CLASSE*

*V - aree prevalentemente industriali” (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.'97) rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Le destinazioni d'uso commerciale che si propone di inserire con la proposta di Variante sono compatibili con la classe acustica suddetta. Tuttavia si osserva che il Piano interessa un'area inserita nella classe III definita nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 come “aree miste” (aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici). L'insediamento previsto risulta compatibile con tale classificazione.*

#### **4.2 Definizione dell'ambito territoriale degli effetti per l'ambiente**

Come evidenziato nel rapporto preliminare non si ravvisano modifiche significative apportate alle risorse ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato.

A fronte di una modifica, sostanzialmente di natura normativa, non si riscontrano modifiche delle localizzazioni già previste e incremento delle quantità edificatorie.

#### **4.3 Impatti su aree e paesaggi**

A livello paesaggistico, nell'ambito considerato dalla Variante ci sono alcuni corsi d'acqua secondari (fossi) soggetti al Codice.

Dalle analisi condotte nel rapporto preliminare emerge che la potenziale significatività degli impatti su paesaggio, beni culturali, storici ed archeologici, se rapportato al piano vigente ha un valore basso ovvero molto limitato.

#### **4.4 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Dalle analisi condotte nel rapporto preliminare e dal riscontro delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, emerge che la probabilità, la durata, la frequenza, nonché la reversibilità degli impatti siano dettate dalla corretta attuazione del progetto che costituisce motivo della variante stessa, e pertanto governabili con il monitoraggio dell'opera eseguita, che saranno in capo all'Autorità Procedente.

## 5 CONCLUSIONI E PROPOSTA DI PARERE

### 5.1 Parere istruttorio

Ai sensi dell'art.12 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647/2019, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, deve esprimere il proprio parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in Variante.

Pertanto, questo Ufficio, incaricato dell'istruttoria tecnica Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della "Variante al PRG ai sensi dell'art.15 c.5 LR 34/92 "Introduzione usi C2-C3 nell'ambito SAT B1 ZUD 2",

- preso atto dell'iter amministrativo seguito dal Comune di Falconara M.ma, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 23.12.2019, n. 1647;
- alla luce dei pareri degli SCA, delle osservazioni e dei contributi pervenuti illustrati nei capitoli precedenti;
- valutata tutta la documentazione presentata,

### PROPONE

a) di considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

b) di considerare il rapporto preliminare, letto in combinato con l'intera documentazione prodotta, rispondente ai requisiti richiesti dal suddetto Allegato I del codice ambiente;

c) di **ESCLUDERE** il piano in Variante dalla Valutazione di cui agli artt. da 13 a 18, fermo restando, il rispetto delle osservazioni impartite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (i pareri trasmessi dalla Regione Marche, dalla *AST Dipartimento di Prevenzione*, dall'ARPAM- *Servizio territoriale di Ancona*, dalla **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO**, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente relazione istruttoria);

d) di raccomandare il rispetto dell'impegno demandato all'Autorità Procedente in merito allo svolgimento di un costante monitoraggio, posto a carico del Comune o di altro soggetto eventualmente responsabile, giusto disposto dal com.3bis, dell'art.12 del Codice Ambiente;

**Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione del piano oggetto della presente valutazione, venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni/opposizioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell'Amministrazione Comunale, quale autorità procedente, evidenziare detta circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente**

**all'espressione del parere di cui alla L.R. 34/1992, nel testo in vigore prima della promulgazione della L.R. n. 19/2023.**

**Si ricorda che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione ambientale strategica, debbono essere pubblicate integralmente nel sito web dell'Autorità Competente.**

La presente Relazione Istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del Parere espresso ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e rappresenta il risultato dell'attività tecnico-istruttoria svolta in collaborazione tra l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS.

Tale attività, così come disposto dal suddetto decreto, si è basata sulla valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, i suggerimenti e i contributi inoltrati dagli SCA in sede di consultazione.



*Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute*

Alla Provincia di Ancona  
Settore IV  
Area Governo del Territorio  
UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani  
urbanistici e territoriali  
PEC: [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

Risposta al Prot. n. 2023/44413 del 28/12/2023  
Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 214667 del 28/12/2023

**Oggetto: Comune di Falconara Marittima: Variante al PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92 "Introduzione usi C2-C3 nell'ambito SAT B1 ZUD 2" - Richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1647/2019 – Condivisione S.C.A. e trasmissione rapporto preliminare - Contributo istruttorio.**

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione allegata all'istanza, per quanto di competenza, si fa presente che non si hanno osservazioni in merito e si ritiene che il piano non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a riguardo della salute della popolazione.

Cordiali saluti

Il Direttore  
UOC ISP Ambiente e Salute  
Dr. Andrea Filonzi  
(firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

DB\04/01/2024

PROVINCIA DI ANCONA

Settore IV

Area Governo del Territorio

U.O. Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di  
piani urbanistici e territoriali

PEC: [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

Oggetto: Comune di Falconara M.Ma – "VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART.15 C.5 LR 34/92 "INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2" - Richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della l.r. n. 6/2007 e della d.g.r. n. 1647/2019 – Comunicazione di avvio del procedimento, condivisione s.c.a. e trasmissione rapporto preliminare. Nota ARPAM in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.

In riferimento alla Vostra nota Prot. n. 44413 del 28/12/2023, acquisita al Prot. ARPAM n. 43553 del 28/12/2023, esaminati i contenuti del Rapporto Preliminare, si ritiene di non dover formulare particolari osservazioni.

Si resta a disposizione per ulteriori richieste specifiche o approfondimenti tecnici di competenza.

SDG

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale di Ancona  
Ing. Stefano Cartaro

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



## REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO  
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Ancona, Data e Protocollo come da PEC

Via Pec

PROVINCIA DI ANCONA  
Settore IV – Area Governo del Territorio  
[provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

e p.c. COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  
[comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

**OGGETTO:** COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA: VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART.15 C.5 LR 34/92 "INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2" - Richiesta di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della LR 6/2007 e della DGR 1647/2019.

**Parere nel procedimento di “screening” ai sensi della DGR 1647/2019.**

In riferimento a Vs nota prot. n. 44413 del 28/12/2023, acquisita agli atti della Regione Marche in pari data con prot. n. 1563422, presa visione della documentazione scaricabile al link indicato in nota suddetta, non ravvisando nella Variante aggiornata all'anno 2023, rispetto alla Variante proposta nel 2021, modifiche sostanziali dal punto di vista della compatibilità geomorfologica e idraulica, si allegano alla presente i pareri di competenza di questo Settore, ovvero il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e l'accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 10 della LR 22/2011 e della DGR 53/2014, relativi alla Variante al PRG in oggetto, trasmessi al Comune di Falconara Marittima rispettivamente con prot. n. 1398170 del 12/11/2021 e prot. n. 517378 del 29/04/2022. Per le motivazioni riscontrabili nel parere stesso, questo Ufficio ritiene che nel rispetto di quanto ivi riportato, per quanto di competenza, la variante in oggetto non necessita di essere assoggettata a VAS.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Cristina Domogrossi

Il Dirigente del Settore  
Genio Civile Marche Nord  
Arch. Lucia Taffetani

CD/cd

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**REGIONE MARCHE**

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Ancona, Data e Protocollo come da PEC

Via Pec

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  
3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione  
del Territorio e delle Infrastrutture  
*U.O.C. Urbanistica e Patrimonio*  
[comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

**OGGETTO:** Variante al PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92 "INTRODUZIONE USI C2 – C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2"

- **Conferma parere di compatibilità geomorfologica (art. 89 DPR 380/2001).**
- **Richiesta chiarimenti/integrazioni relativamente alla Verifica di Compatibilità Idraulica (art. 10 LR 22/2011; DGR 53/2014).**

In riferimento alla Vs nota Prot. n. 41433 del 20/09/2021, acquisita agli atti della Regione Marche con prot.1155315 del 20/09/2021, esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza e visti i contenuti della variante in oggetto, riassunti nella nota suddetta, si rappresenta quanto segue.

**Ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001**, ritenendo le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto non sostanziali dal profilo della compatibilità geomorfologica (tenuto conto anche del fatto che l'area S27\_D, attualmente priva di pianificazione, verrà mantenuta priva di capacità edificatoria), **si reputa non necessaria l'emissione di un nuovo parere**. Codesta Amministrazione, pertanto, potrà avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica espresso dalla Regione Marche – Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo con prot. 8407 del 11/11/1999, in sede di adozione del PRG vigente.

**Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014**, in ordine alla compatibilità tra lo strumento urbanistico in oggetto e le pericolosità idrauliche presenti, si fanno le considerazioni di seguito riportate.

- o Considerato che l'ambito SAT B1, ZUD 2 si colloca sulla destra idrografica del Fiume Esino, in un'area pianeggiante compresa tra l'abitato di Castelferreti, l'area urbana di Falconara Marittima, la linea ferroviaria Ancona-Roma e via Marconi. L'idrografia dell'area è caratterizzata dalla presenza di n. 3 fossi che attraversano trasversalmente l'ambito: i fossi Cannetacci e San Sebastiano, entrambi affluenti di destra del Fiume Esino, ed il fosso Rigatta che sfocia direttamente al mare. Il reticolo idrografico è stato ampiamente modificato in seguito all'antropizzazione dell'area; le acque dei fossi Cannetacci e San Sebastiano sono convogliate nel canale artificiale denominato fosso della Liscia che costeggia il rilevato ferroviario che delimita l'area in variante per poi confluire nel fiume Esino; anche il fosso Rigatta nel suo tratto terminale è convogliato in un canale artificiale che costeggia il fosso della Liscia, per poi attraversare intubato la raffineria Api prima di sfociare in mare.



- Preso atto che i tre fossi sopra menzionati sono già stati analizzati per la redazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI), che difatti individua, nell'area in variante, gli ambiti inondabili censiti con codice E-12-0033 ed E-12-0038 relativi al fosso Rigatta, E-12-0034 relativo al fosso San Sebastiano e E-12-0036 relativo al fosso Cannettacci.
- Vista la **Verifica di Compatibilità Idraulica** svolta dal dott. geol. Mario Conti in data dicembre 2019, sviluppata in forma **Preliminare e Semplificata**, attraverso l'analisi idrografica-bibliografica-storica e l'analisi geomorfologica, la quale ha permesso di individuare, all'interno dell'ambito oggetto di variante (v. Tavola 3 allegata):
  - 1) aree esenti da rischio idraulico (individuate nella Tav. 3 con il colore verde),
  - 2) aree ricadenti nella fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica (individuate nella Tav. 3 con il colore rosso)
  - 3) aree in cui è impossibile individuare la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica per eccessiva urbanizzazione e/o mancanza di elemento morfologici di rilievo (individuate nella Tav. 3 con il colore giallo). In quest'ultimo caso la pericolosità idraulica va valutata necessariamente mediante l'analisi idrologica-idraulica (Verifica Completa).
- Preso atto che la proposta di variante al PRG prevede interventi non compatibili con le limitazioni imposte dalla DGR 53/2014 per la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica individuata con la Verifica Semplificata (punto 2.4.3.1 della DGR 53/2014) e, pertanto, si rende necessario procedere con la Verifica Completa
  - sia sulle aree gialle della Tav. 3 al fine di valutare la pericolosità idraulica nelle aree dove non è stato possibile farlo su base geomorfologica con la Verifica Semplificata,
  - sia sulle aree rosse della Tav. 3 al fine di differenziare la pericolosità idraulica nel caso in cui si vogliano prevedere interventi non compatibili con le limitazioni specificate per la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica individuata con la Verifica Semplificata.
- Vista la **Verifica di Compatibilità Idraulica Completa** redatta dal dott. geol. Mariano Tesei in data Marzo 2021, sviluppata attraverso l'analisi idrologica-idraulica, le cui conclusioni sono che all'interno dell'area in variante si possono distinguere n. 3 aree a diversa pericolosità idraulica (v. Tavola 2 allegata):
  - 1) aree non interferenti con le fasce di pericolosità idraulica individuate, idraulicamente compatibili con la trasformazione urbanistica,
  - 2) aree interferenti con la fascia di pericolosità bassa, idraulicamente compatibili con la trasformazione urbanistica proposta (incremento di "esposizione" di una classe come definito in Appendice alla DGR 53/2014) con la prescrizione di adottare misure costruttive che prevedano un franco di sicurezza di +20 cm rispetto al livello idrico di esondazione previsto ovvero di +50 cm dal piano campagna esistente,
  - 3) aree interferenti con le fasce a pericolosità media ed elevata, allo stato attuale non compatibili con la trasformazione urbanistica proposta.
- Poiché emerge una considerevole incongruenza tra la Tavola 3 prodotta dal dott. geol. M. Conti a seguito della Verifica Semplificata e la Tavola 2 redatta dal dott. geol. M. Tesei a rappresentazione della Verifica Completa. Molte "aree rosse" presenti nella Tavola 3 della Verifica Semplificata (aree quindi ricadenti in fascia di pertinenza fluviale, nelle quali, ai sensi della DGR 53/2014, la Verifica Completa avrebbe dovuto "differenziare" il livello di pericolosità idraulica) risultano invece assolutamente prive di pericolosità nella Tavola 2 della Verifica Completa.



- Preso atto che lo stesso dott. geol. M. Tesei, nella Relazione di Compatibilità Idraulica, riporta quanto segue:  
“...il Comune di Falconara Marittima ha incaricato il Dr Geol. M. Conti di redigere la verifica di compatibilità idraulica semplificata dalla quale sono emerse per l’area in variante:
  - zone certamente escluse dal rischio idraulico di inondazione;
  - zone con necessità di sottoporre la variante al successivo livello di analisi (verifica completa) per la difficoltà di individuare la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica su un territorio quasi interamente urbanizzato, in cui i corsi d’acqua hanno un percorso quasi rettilineo con ridotta pendenza dell’alveo.Su tali ultime il Comune di Falconara ci ha incaricato di redigere la verifica di compatibilità idraulica completa ai sensi della DGR 53/2014.”  
Sembrirebbe quindi che la Verifica Completa non sia stata condotta sulle aree rosse, ricadenti nella fascia di pertinenza fluviale, individuate dal dott. M. Conti, ma limitatamente a quelle gialle, in cui non era appunto possibile individuare la fascia di pertinenza fluviale su base geomorfologica.
- Preso inoltre atto che, come dichiarato dal dott. M. Tesei, le aree interferenti con la fascia di pericolosità bassa (individuata con la Verifica Completa) sono idraulicamente compatibili subordinatamente all’adozione di interventi volti alla mitigazione della pericolosità.

Alla luce di quanto sopra esposto, **lo scrivente Ufficio chiede di integrare lo studio idraulico con un chiarimento relativo alla questione “aree rosse” ricadenti nella fascia di pertinenza fluviale individuata dal geologo M. Conti nella Verifica Semplificata e che risultano invece esenti da ogni tipo di pericolosità (anche bassa) nella Verifica Completa sviluppata dal geologo M. Tesei.**

Infine, poiché ai sensi della DGR 53/2014, “*gli interventi di mitigazione della pericolosità da inondazione non devono comportare un incremento o un trasferimento delle condizioni di rischio per altri insediamenti o infrastrutture prossime a quelle di intervento oppure poste a valle o a monte*”, **si chiede una valutazione degli scenari di rischio post-operam anche per le aree limitrofe, potenzialmente influenzate dalla riduzione di capacità d’invaso dovuta al soprizzo topografico previsto; se risultasse che le opere di mitigazione proposte aumentino i tiranti idrici delle aree limitrofe, andranno valutate ulteriori/alternative soluzioni atte ad evitare tali conseguenze.**

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Cristina Domogrossi

Il Dirigente della Posizione di Funzione  
Ing. Stefano Stefoni

CD/cd

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**REGIONE MARCHE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO  
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Ancona, Data e Protocollo come da PEC

Via Pec

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  
3° SETTORE: Gestione, Governo, Valorizzazione  
del Territorio e delle Infrastrutture  
U.O.C. Urbanistica e Patrimonio  
[comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

**OGGETTO:** Variante al PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92 "INTRODUZIONE USI C2 – C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2"  
***Accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014.***

In riferimento alla Vs nota prot. n. 41433 del 20/09/2021, acquisita agli atti della Regione Marche con prot. 1155315 del 20/09/2021,

visti i contenuti della Variante al PRG in oggetto illustrati nella documentazione allegata a nota suddetta,

vista altresì la documentazione integrativa trasmessa con Vs nota prot. n. 18052 del 27/04/2022 (prot. Regione Marche n. 498870 del 27/04/2022), in risposta a ns richiesta integrazioni prot. n. 1398170 del 12/11/2021 ai fini degli accertamenti di natura idraulica di cui all'oggetto,

ritenendo i chiarimenti e le integrazioni prodotti dal dott. geol. Mariano Tesei, relativamente alla Verifica di Compatibilità idraulica sviluppata, rispondere in modo esaustivo alle richieste formulate da questo Ente,

a conclusione dell'istruttoria lo scrivente ufficio accerta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011, che **la compatibilità tra lo strumento di pianificazione in oggetto e le pericolosità idrauliche presenti è stata verificata secondo le modalità previste dalla D.G.R. 53/2014.**

Si riportano le seguenti valutazioni relativamente alla compatibilità idraulica della variante in oggetto.

Facendo riferimento alla Tavola 2 allegata alla Verifica di Compatibilità Idraulica Completa redatta dal dott. geol. Mariano Tesei:

- le aree non interferenti con le fasce di pericolosità individuate sono idraulicamente compatibili con trasformazione urbanistica,
- le aree interferenti con la fascia di pericolosità bassa sono idraulicamente compatibili con la trasformazione urbanistica subordinatamente ad interventi per la mitigazione del rischio,
- nelle aree interferenti con le fasce a pericolosità media ed elevata gli unici interventi ammessi sono quelli di cui alla Tabella 2.4.4 della DGR 53/2014.

Distinti saluti.



## REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

*DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO*

SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Il Responsabile del Procedimento

Geol. Cristina Domogrossi

Il Dirigente del Settore

Genio Civile Marche Nord

Arch. Lucia Taffetani

CD/cd

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Alla*

**Provincia di Ancona**

Settore IV – Area Governo del Territorio

PEC: [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

*e p.c.*

**Comune di Falconara Marittima**

PEC: [comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**

Segretariato Regionale del MIC per le Marche

PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

Oggetto: **FALCONARA MARITTIMA (AN) - VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART.15 C.5 LR 34/92 "INTRODUZIONE USI C2-C3 NELL'AMBITO SAT B1 ZUD 2" - RICHIESTA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. N. 1647/2019 – CONDIVISIONE S.C.A. E TRASMISSIONE RAPPORTO PRELIMINARE**

**Quadro normativo di riferimento:**

*Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

*Norme di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

**Trasmissione parere**

*Responsabile del Procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Francesca Bruni*

*Referente per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli*

Con riferimento alla nota del 28/12/2023 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 02/01/2024 al n. 0000027, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

**Visto** il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione pervenuta;

**Preso atto** che il Piano si sostanzia in: "Variante al PRG per l'introduzione delle destinazioni d'uso c2 - c3", ripianificazione delle Zona Bianca e Adeguamento art. 31 delle NTA";

**Tenuto conto** che l'area d'intervento è caratterizzata da un contesto già urbanizzato di pianura;

**Considerato** che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste in parte sull'area, ex art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., tutela *ope legis*, è volto prevalentemente alla salvaguardia dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito (*fossi*);

**Data per verificata** da parte dell'Amministrazione competente la coerenza della variante con le norme del PPAR, quali: *Vegetazione ripariale (art. 15 nta)*,

*Querce (art. 15, c.3, nta)*,

*Tutela orientata Centro Storico di Castelferretti (art. 17 nta)*,

*"Edifici e Manufatti Storici" (art. 17 nta, c. 13 punto 22) "Villa Ferretti" e il relativo ambito di tutela.*

**Considerato** che, sulla scorta dell'esame del "Rapporto preliminare di screening", dalla proposta di variante non risultano emergere criticità e potenziali impatti negativi sotto il profilo storico-architettonico e paesaggistico;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)

**Tutto ciò richiamato e premesso**, questa Soprintendenza ritiene di **non assoggettare a VAS** la variante al PRG. In ultimo si ricorda che questo Ufficio potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase della progettazione, al momento della richiesta del parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Il Soprintendente  
Arch. Cecilia Carlorosi

PM/FB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)

Protocollo n. ~~20557 del 20/08/2024~~ **20557 del 20/08/2024**